

Nuove “geografie familiari”: migrazioni e confini giuridici della famiglia

Marta Tomasi*

NEW “GEOGRAPHIES” OF FAMILY LIFE: MIGRATION AND THE LEGAL BOUNDARIES OF THE FAMILY

ABSTRACT: This article critically examines how law and its implementation practices contribute to shaping the family models emerging from migration processes, situating the issue within a broader reflection on new forms of family life. Starting from the demographic significance of migration in contemporary societies, the article shows how migrant families are often exposed to processes of legal fragmentation, precarisation and invisibilisation, thereby representing a crucial test for the coherence of some core concepts of contemporary constitutionalism. The analysis focuses on a number of particularly significant issues: birth registration and family status, the possible criminalisation of care-related conduct, the removal of foreign parents, and the shortcomings of family reunification procedures. Through an engagement with the case law of national and European courts, the article highlights the uneven role played by the right to family life and the best interests of the child. What emerges is a tension between the abstract recognition of the family as a space of care, relational continuity and identity formation, and its concrete subordination to administrative, security-based and border-control logics.

KEYWORDS: migration; migrant families; family life; best interests of the child; family reunification

ABSTRACT: Il contributo analizza in chiave critica come il diritto o le sue prassi applicative contribuiscano a conformare i modelli familiari emergenti dai fenomeni migratori, collocando il tema entro una riflessione più ampia sulle nuove forme della vita familiare. A partire dal rilievo demografico delle migrazioni nelle società contemporanee, l’articolo mostra come le famiglie migranti siano spesso esposte a processi di frammentazione, precarizzazione e invisibilizzazione giuridica, rappresentando un vero e proprio banco di prova per la tenuta della coerenza di alcuni concetti cardine del costituzionalismo contemporaneo. L’analisi si concentra su alcuni snodi particolarmente significativi: la registrazione della nascita e dello status familiare, la possibile criminalizzazione delle condotte di cura, l’allontanamento del genitore straniero e le criticità del ricongiungimento familiare. Attraverso il confronto con la giurisprudenza di corti nazionali ed europee, il lavoro mette in luce il ruolo, non sempre coerente, del diritto alla vita familiare e del superiore interesse del mi-

* Professoressa associata di Diritto costituzionale comparato, Università di Trento. Mail: marta.tomasi@unitn.it. Contributo sottoposto a referaggio anonimo.

nore. Ne emerge una tensione tra il riconoscimento astratto della famiglia come luogo di cura, continuità relazionale e costruzione di identità e la sua concreta subordinazione a logiche amministrative, securitarie e di controllo dei confini.

PAROLE CHIAVE: migrazioni; famiglie migranti; vita familiare; superiore interesse del minore; ricongiungimento familiare

SOMMARIO: 1. Ai margini del biodiritto: migrazioni, denatalità e nuove forme della vita familiare – 2. Vita familiare, genitorialità, interesse del minore e asimmetrie di tutela – 3. Le forme della fragilità familiare nel diritto delle migrazioni – 3.1. Status, registrazione e visibilità giuridica della famiglia – 3.2. Responsabilità di cura e favoreggiamento dell'ingresso irregolare – 3.3. Soggiorno, allontanamento e revocabilità della vita familiare – 3.4. Il ricongiungimento e la valorizzazione dell'unità familiare – 3.4.1. Le ombre di una giurisprudenza ondivaga e settoriale – 3.4.2. Tempi, automatismi e restrizioni nel quadro normativo nazionale ed europeo – 4. Nuove "geografie familiari" e coerenza del discorso costituzionale.

1. Ai margini del biodiritto: migrazioni, denatalità e nuove forme della vita familiare

Il tema dell'impatto delle migrazioni sui modelli giuridici di famiglia si colloca, a prima vista, ai margini del biodiritto classicamente inteso. Esso, infatti, non riguarda le decisioni intorno all'inizio della vita, né le questioni più tradizionalmente ricondotte a tale ambito, come le tecnologie riproduttive, l'accesso alla riproduzione medicalmente assistita, la gestazione per altri o la diagnosi genetica preimpianto.

E tuttavia, se il biodiritto viene assunto nella prospettiva più ampia che orienta questo Focus – dedicato alla denatalità e alle nuove forme della vita familiare – il tema delle famiglie migranti appare tutt'altro che eccentrico. In siffatta accezione, il biodiritto non coincide soltanto con il governo dell'innovazione biomedica, ma accoglie anche lo spazio nel quale la dimensione giuridica incontra la fragilità del vivente, la "cura", la "dipendenza" e la continuità delle relazioni. Entro tale orizzonte, anche i processi di costruzione, riconoscimento e disgregazione della famiglia migrante possono essere letti come parte di un più ampio "viaggio nella vulnerabilità umana".

Questa "prossimità" tematica è ancora più evidente se l'attenzione si incentra, nello specifico, sulle questioni demografiche della (de)natalità e dei processi di invecchiamento strutturale delle società. Secondo i più recenti indicatori demografici Istat, «l'Italia rimane un Paese nel quale una dinamica migratoria molto positiva riesce a contrastare un ricambio naturale ampiamente negativo e nel quale la popolazione continua a invecchiare». Al 1° gennaio 2026 la popolazione di cittadinanza straniera residente in Italia era pari a circa 5 milioni e 560 mila persone, con un'incidenza del 9,4% sulla popolazione complessiva; la popolazione straniera residente cresce soprattutto grazie ai nuovi ingressi dall'estero (saldo migratorio con l'estero pari a circa + 348 mila), ma anche perché, al suo interno, il numero delle nascite supera quello dei decessi (saldo naturale pari a circa +36 mila)¹. Alcune stime ipotizzano che, in assenza di migrazioni, la popolazione nazionale potrebbe ridursi entro il 2100 dagli attuali circa 59 milioni a valori prossimi ai 27-

¹ ISTAT, *Comunicato stampa Indicatori demografici – Anno 2025*, online: <https://www.istat.it/comunicato-stampa/indicatori-demografici-anno-2025/>.



28 milioni di abitanti. Si tratta, naturalmente, di scenari controfattuali, che dipendono da ipotesi relative a fecondità, mortalità e mobilità internazionale; essi mostrano tuttavia con particolare evidenza il peso ormai strutturale dei movimenti migratori nella tenuta demografica complessiva².

Lungi da ogni lettura funzionalistica dell’immigrazione, questi dati rivelano come la questione dei diritti delle persone migranti sia oggi di centrale attualità e quanto le regole relative ai rapporti familiari di questa parte della popolazione (oltre ovviamente a quelle sull’ingresso e il soggiorno) giochino un ruolo fondamentale sulla costruzione del volto delle nostre società, contribuendo a conformare la trasformazione dei modelli familiari contemporanei.

In questa prospettiva, alcuni spunti fecondi si possono trarre dal confronto – che pure va maneggiato con cautela – con il dibattito sviluppatosi intorno alle forme di genitorialità diverse da quella “naturale”. Il paragone, evidentemente, non è perfetto: nel caso della PMA, della GPA o dell’adozione, il discorso giuridico si incentra prevalentemente sull’accesso alla genitorialità, sui limiti posti dal legislatore alle scelte riproduttive e familiari. Nel caso delle famiglie migranti, invece, il problema si colloca spesso in una fase diversa e, per certi versi, ancora più elementare, non venendo in rilievo la rivendicazione della possibilità di diventare genitori o di vedere giuridicamente riconosciuto il proprio ruolo, quanto quella di poter vivere a pieno una genitorialità già esistente. Una pretesa che si colloca in un orizzonte normativo potenzialmente maggiormente certo (si pensi all’art. 8 CEDU, all’art. 7 CDFUE, almeno gli artt. 29 e 30 della Costituzione italiana) e, tuttavia, distante da una piena effettività. Come si dirà, il bisogno di vivere la dimensione genitoriale e familiare non pare essere egualmente valorizzato – e dunque non presenta la medesima forza normativa – nei diversi ambiti nei quali esso può manifestarsi.

2. Vita familiare, genitorialità, interesse del minore e asimmetrie di tutela

Mentre in riferimento ad alcune tematiche, come la PMA e, in parte, la GPA, ma anche l’adozione, si svolge da anni un articolato dibattito sull’esigenza di valorizzare l’interesse alla genitorialità e, parallelamente, di garantire al minore ambiente stabile e accogliente (*foyer stable et harmonieux*³), oltre che uno status giuridico certo e definito, in altri campi la possibilità di vivere la pienezza del legame familiare appare meno considerata, talvolta subordinata a esigenze amministrative o securitarie, talaltra affermata nella teoria normativa e negata nelle prassi.

Da un lato, infatti, la giurisprudenza ha mostrato una crescente attenzione per la dimensione concreta, affettiva e relazionale del rapporto genitoriale, anche quando essa entri in tensione con altri criteri tradizionalmente rilevanti: il giudice costituzionale, come noto⁴, in un percorso di progressivo, seppure sempre misurato, ampliamento delle tecniche di riproduzione assistita e delle possibilità di accedervi, muovendosi

² Eurostat, *Population projections*, online: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography/population-projections> e Infodata de *Il Corriere della Sera*, 26 aprile 2026 online: <https://www.infodata.it-sole24ore.com/2026/04/26/nel-2100-gli-italiani-saranno-447-milioni-contro-i-589-attuali-e-gli-europei/>.

³ Art. 8, par. 2, Convenzione di Strasburgo sull’adozione dei minori del 1967.

⁴ Intorno alle questioni relative al “diritto” alla genitorialità, si rinvia al vivace dibattito scaturito sul sito AIC, in seguito alla pubblicazione della lettera di B. LIBERALI, *Scelte riproduttive e modelli genitoriali ancora davanti alla Corte costituzionale*, 06/2025 - *Genitorialità, famiglia e Corte costituzionale*. Un quadro delle tematiche relative ai nuovi modelli familiari è tracciato in M. CALDIRONI, S.P. PERRINO (a cura di), *The Family (R)evolution. Insights into Rising Parenthood Issues*, Modena, 2025.

nel solco imposto dal giudizio di ragionevolezza, ha valorizzato l'«autodeterminazione orientata alla genitorialità», superando alcuni principi che erano parsi indiscutibili, quali quello della verità biologica o della discendenza genetica, ammettendo la procreazione cd. eterologa⁵, o quello della sterilità o infertilità assoluta, aprendo anche alle coppie portatrici di gravi malattie genetiche⁶. *Dall'altro, si può rilevare che il principio del best interests of the child⁷ ha progressivamente assunto una funzione conformativa dei modelli giuridici di famiglia⁸, operando quale parametro capace di orientare il riconoscimento stesso delle relazioni familiari.* Si possono richiamare, a esempio, la sentenza n. 68 del 2025, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8 della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non consentiva al nato in Italia da PMA praticata all'estero da una coppia di donne di vedersi riconosciuto lo status di figlio anche nei confronti della madre intenzionale, valorizzando il diritto del minore a uno status giuridico certo e stabile sin dalla nascita e riconoscendo rilievo alla responsabilità assunta da entrambe le donne nell'ambito del progetto genitoriale. Analogamente, con sentenza n. 33 del 2025, si è dichiarata illegittima l'esclusione delle persone singole dall'adozione internazionale, valorizzando, dalla prospettiva del minore, l'interesse a un ambiente stabile e accogliente, e, dalla prospettiva dell'adulto, «il diritto alla vita privata, inteso come libertà di autodeterminazione, che si declina, nel contesto in esame, quale interesse a poter realizzare la propria aspirazione alla genitorialità»⁹.

Queste evoluzioni portano a domandarsi se l'interesse alla genitorialità e, ancor più, il principio del superiore interesse del minore, così incisivo quando si tratta di dare forma giuridica a nuovi modelli familiari, mantengano la medesima intensità allorché sia in gioco non l'intenzione di diventare genitore, ma quella di vivere concretamente e quotidianamente la dimensione della genitorialità e della famiglia; soprattutto quando a quest'ultimo desiderio si contrappongano interessi pubblici come quelli connessi al controllo delle frontiere, alla sicurezza, alla regolarità del soggiorno e alla gestione amministrativa dei flussi migratori. Si tratta, dunque, di verificare come le coordinate di massima che si sono sviluppate in altra sede si atteggiino nel peculiare ambito del diritto delle migrazioni, che risponde a dinamiche differenti, ma nel quale il desiderio di vivere e garantire stabilità giuridica alla dimensione familiare, che spesso coinvolge figli minori, pare rispondere a una logica non dissimile. In questo contesto, è opportuno chiedersi di quale rilievo sia dotato il diritto alla vita familiare e come agisca il principio del *best interests* del minore, se mantenga la propria funzione ordinante, capace di incidere sulle soluzioni normative e amministrative, oppure venga ridotto a clausola retorica, destinata a cedere dinanzi ad automatismi legislativi e prassi burocratiche.

⁵ Corte cost., sent. n. 164/2012.

⁶ Corte cost., sent. n. 96/2015.

⁷ Per un inquadramento generale su questo complesso concetto, si v., *ex multis*, M. FREEMAN, *Article 3: The Best Interests of the Child, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child*, Leiden, 2007 e, nella dottrina Italiana, E. LAMARQUE, *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, Milano, 2016.

⁸ Sulla natura giuridica dell'istituzione familiare e sul potere del diritto nella definizione dei rapporti interpersonali, si v. M.R. MARELLA, G. MARINI, *Di cosa parliamo quando parliamo di famiglia*, Roma-Bari, 2014.

⁹ Corte cost., sent. n. 33/2025, par. 9.1. *Considerato in diritto*.



3. Le forme della fragilità familiare nel diritto delle migrazioni

Il diritto delle migrazioni offre esempi particolarmente significativi che possono contribuire a definire una possibile risposta a tali quesiti. Come si vedrà, senza alcuna pretesa di ricostruzione sistematica, essi consentono di osservare come il legame familiare, pur raramente negato in modo espresso, possa essere reso fragile attraverso tecniche differenti: l'incertezza documentale, la possibile criminalizzazione di condotte di cura, la frammentazione degli status, la precarietà del soggiorno, la valorizzazione della distanza geografica o la subordinazione a requisiti economici e abitativi. Il frequente intervento delle Corti, a diversi livelli, mostra che la valorizzazione dell'interesse alla vita e all'unità familiare non è un dato stabilmente acquisito, ma un risultato spesso conteso ed esposto alla prevalenza di interessi concorrenti.

3.1. Status, registrazione e visibilità giuridica della famiglia

Un primo esempio particolarmente eloquente riguarda il rischio di invisibilizzazione dei legami familiari. Esso emerge con particolare chiarezza nella disciplina italiana relativa alla registrazione della nascita e al riconoscimento del figlio nato da genitori stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale. L'art. 6 del Testo unico sull'immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998), come modificato dalla legge n. 94 del 2009 nell'ambito del cosiddetto “Pacchetto sicurezza”, ha posto il problema dell'esibizione del titolo di soggiorno anche con riferimento agli atti di stato civile. Nello stesso anno, tuttavia, la circolare del Ministero dell'interno n. 19 del 7 agosto 2009 ha chiarito che, nello svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e il riconoscimento della filiazione, non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno, trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico alla certezza delle situazioni di fatto. In una dinamica istituzionale tutt'altro che lineare, il legislatore interviene sulla lettera della norma in senso restrittivo, mentre l'amministrazione reintroduce in via interpretativa uno spazio di tutela necessario a evitare esiti manifestamente incompatibili con l'interesse del minore¹⁰. Permane, così, una situazione di incertezza che, anche a distanza di anni, continua a indurre timore nei migranti e dissuaderli dall'accedere alla procedura di registrazione, con il rischio di rendere invisibili relazioni familiari esistenti (e con altre possibili conseguenze, come l'acquisizione della cittadinanza). La famiglia, in questo caso, non è negata frontalmente, ma resa fragile dall'ambiguità della disciplina e dalla paura dell'interazione con l'autorità pubblica.

Un esempio che segue analoga andatura riguarda la possibile frammentazione degli status familiari. La riforma della cittadinanza italiana del 2025¹¹ ha inciso in modo significativo sui meccanismi di trasmissione dello *status civitatis*. Il nuovo art. 14 della legge n. 91 del 1992 prevede che i figli minori conviventi di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana acquisiscano a loro volta la cittadinanza italiana, a condizione che «alla data di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, il minore risieda legalmente in Italia da almeno due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita». In deroga (anche) all'art. 14, il nuovo art. 3-bis stabilisce che determinati soggetti nati all'estero e in possesso di altra citta-

¹⁰ P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Anagrafe e stato civile. L'attuale disciplina e le novità previste dal disegno di legge sulla sicurezza*, in *Diritto immigrazione e cittadinanza*, 2, 2009, 48. Il tema è stato ripreso, più recentemente, da C. CIAVONI, *Migranti, non è ancora garantito ai bambini nati da genitori stranieri irregolari la registrazione all'atto di nascita*, in *La Repubblica*, 18 aprile 2022.

¹¹ Decreto-legge n. 36 del 2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 74 del 2025.

dinanza debbano essere considerati come non aventi mai acquistato la cittadinanza italiana, operando espressamente anche con riferimento a situazioni anteriori alla sua entrata in vigore¹². Fra le possibili deroghe, rientra la possibilità che «un genitore o adottante sia stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio». Anche in questo caso la portata delle norme è stata oggetto di interpretazione da parte del Ministero dell’Interno che, con le circolari n. 26185 del 28 maggio 2025 e n. 36356 del 24 luglio 2025, ha ritenuto che il minore nato all’estero e in possesso di altra cittadinanza possa acquistare la cittadinanza ai sensi dell’art. 14 solo se, oltre ai requisiti di convivenza e residenza biennale previsti da tale disposizione, il genitore fosse già residente in Italia prima della nascita del figlio e continui a risiedervi per almeno due anni dopo il proprio acquisto della cittadinanza. Tale interpretazione aveva determinato il Comune di Trento a trattare diversamente i figli dello stesso padre, un cittadino siriano rifugiato in Italia e naturalizzato dopo 5 anni di residenza in Italia: aveva concesso la cittadinanza ai figli nati in Italia, negandola invece a quelli nati in Siria, prima dell’ingresso attraverso un corridoio umanitario. Il Tribunale di Trento, con sentenza n. 3043/2025, ricostruisce lo scopo della novella legislativa, volta a contrastare fattispecie acquisitive della domanda che si reiterano di generazione in generazione, e ne deduce la non applicabilità ai casi di naturalizzazione. Una diversa interpretazione contrasterebbe, infatti, con la volontà legislativa espressa dall’art. 14 di attribuire per comunicazione la cittadinanza ai figli minori conviventi di chi l’acquisti, e condurrebbe a una irragionevole discriminazione tra soggetti che versano nella medesima condizione, determinando un contrasto con l’art. 3 Cost. e con l’art. 31 Cost., che impone di salvaguardare le prerogative dei soggetti minori. Anche in questo caso, dunque, l’interpretazione ministeriale, pur non disconoscendo il legame familiare, rischia di produrre, nonostante l’interpretazione conforme adottata da alcuni giudici di merito, una difformità giuridica interna al nucleo familiare, capace di incidere sulla stabilità, sull’identità e sulla certezza della posizione dei suoi componenti¹³.

3.2. Responsabilità di cura e favoreggiamento dell’ingresso irregolare

Una diversa forma di compressione del legame familiare può essere definita come “criminalizzazione” della cura, un esito che si inserisce nel più ampio contesto degli obblighi europei che, da anni, impongono

¹² Sulla nuova normativa si è espressa la Corte costituzionale, dapprima con sent. n. 142/2025 e, più recentemente, con sent. n. 63/2026. Per alcuni commenti su queste vicende, si v. F. CORVAJA, *Quando i nodi vengono al pettine. Il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis senza limiti, tra vincoli di diritto internazionale, condizionamenti europei e ordinamento costituzionale*, in *Eurojus*, 1, 2025, 389 ss.; M. GATTUSO, *Cittadinanza iure sanguinis: brevi note dopo C. Cost. 31/7/25 n. 142*, in *Giustizia insieme*, 2025; U. SCOTTI, *La Corte costituzionale si pronuncia sulla cittadinanza. Osservazioni a prima lettura della sentenza n. 142 del 2025*, in *Giustizia Insieme*, 2025; A. CIERVO, *Note a prima lettura sulla sentenza n. 63/2026 della Corte costituzionale*, in *Questione Giustizia*, 30 maggio 2026; S. MARINAI, *Cittadinanza iure sanguinis e diritto dell’Unione: la Corte costituzionale e la riforma della cittadinanza italiana*, in *Eurojus* (Anticipazione), 2, 2026, 1-19.

¹³ La sentenza del Tribunale di Trento è presentata da C.L. CECCHINI, L. LEO, *La riforma della cittadinanza del 2025 e i figli minori di cittadini naturalizzati. A margine della sentenza n. 3043/2025 del Tribunale di Trento*, in *Giustizia Insieme*, 8 giugno 2026, online: <https://www.giustiziainsieme.it/articolo/4003-la-riforma-della-cittadinanza-del-2025-e-i-figli-minori-di-cittadini-naturalizzati>. I problematici effetti della riforma erano stati anticipati da G. PERIN, «La patria dei padri è la patria dei figli». *Le conseguenze della riforma della cittadinanza sui minori nati all’estero e residenti in Italia*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 3, 2025, 1-21, la quale evidenzia anche i limiti dell’adozione di interpretazioni conformi da parte dei giudici di merito.



agli Stati di punire ogni forma di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare¹⁴. Il riferimento puntuale più recente è al caso, deciso dalla Grande Sezione della Corte di giustizia nella causa C-460/23, *Kinsa*¹⁵, relativo a una donna congolese arrestata all’aeroporto di Bologna e imputata del reato di favoreggiamento dell’ingresso illegale per essere entrata in Italia, mediante passaporti falsi, insieme alla figlia e alla nipote. Rispondendo a un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Bologna¹⁶, con sentenza del 3 giugno 2025, la Corte di giustizia ha affermato che la condotta di chi introduce nel territorio di uno Stato membro minori cittadini di Paesi terzi che lo accompagnano e sui quali esercita una cura effettiva non rientra nell’ambito della fattispecie generale di favoreggiamento dell’ingresso irregolare¹⁷. Inoltre, in applicazione del dovere di interpretazione conforme alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE (CDFUE), i giudici hanno richiamato l’esigenza di impiegare il principio di proporzionalità di cui all’art. 52, par. 1, per interpretare l’obbligo di tutela penale europeo, e hanno individuato nella garanzia del nucleo essenziale del diritto al rispetto della vita familiare (art. 7 CDFUE) e dei diritti dei minori (art. 24 CDFUE) un limite al diritto penale nazionale. Come è stato rilevato¹⁸, pur essendo l’esito della decisione del tutto condivisibile, la Corte elude, attraverso il ricorso al criterio dell’interpretazione conforme, la questione di fondo, relativa alla legittimità della disciplina europea, suscettibile di attrarre condotte estranee allo *smuggling*, come l’assistenza umanitaria, la mutua assistenza tra stranieri e, per quanto qui più interessa la solidarietà familiare¹⁹. Nel caso in questione, la natura incerta del confine tra cura e illegalità ha reso necessario l’intervento del giudice sovranazionale per riaffermare l’ovvio e cioè che la responsabilità verso un minore non può essere neutralizzata dalla sola irregolarità dell’ingresso.

3.3. Soggiorno, allontanamento e revocabilità della vita familiare

Un effetto dirompente e precarizzante sulla dimensione familiare può ancora essere determinato dal possibile allontanamento del genitore straniero. Le vicende processuali connesse a queste eventualità sono molteplici. In questa sede si può brevemente richiamare l’atteggiamento astrattamente rigoroso della Corte EDU che, in via generale, rammenta che il solo fatto di avere figli nel Paese di soggiorno non impedisce di per sé l’espulsione del genitore, salvo specificare che, in casi particolari, tale esito possa determi-

¹⁴ Il riferimento è al c.d. *Facilitators package*, risultante dalla combinazione tra la direttiva 2002/90/CE e la decisione quadro 2002/946/GAI. Si v. S. ZIRULIA, *Il favoreggiamento dell’immigrazione irregolare. Tra overcriminalisation e tutela dei diritti fondamentali*, Torino, 2023, spec. 29 ss.

¹⁵ CGUE, Grande sezione, 3 giugno 2025, C-460/23, *Kinsa*.

¹⁶ Trib. Bologna, ord. 17 luglio 2023. Per un commento alla decisione, v. L. BERNARDINI, *Il delit de solidarité davanti alla Corte di giustizia: il caso Kinshasa come game changer per le politiche migratorie europee*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 1, 2024, 1-25.

¹⁷ Secondo la Corte «Un’interpretazione in senso contrario della disposizione in parola comporterebbe un’ingerenza particolarmente grave nel diritto al rispetto della vita familiare e dei diritti del minore, sanciti, rispettivamente, agli articoli 7 e 24 della Carta, al punto da pregiudicare il contenuto essenziale di tali diritti fondamentali, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta» (§ 52).

¹⁸ La sentenza è annotata da S. ZIRULIA, *Per la Corte di giustizia UE la Carta dei diritti fondamentali osta alla criminalizzazione del favoreggiamento dell’ingresso irregolare del figlio minore o di altri minori di cui l’agente è affidatario*, in *Sistema Penale*, 26 giugno 2025, online: <https://sistemapenale.it/it/sentenza/nota-a-corte-di-giustizia-dell'unione-europea-grande-camera-3-giugno-2025-kinsa-c-460-23>.

¹⁹ Questi profili sono approfonditi in S. ZIRULIA, *Non c’è smuggling senza ingiusto profitto. Profili di illegittimità della normativa penale italiana ed europea in materia di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 3, 2020, 143-177.

nare una violazione dell'art. 8 CEDU, in ragione dell'impatto sproporzionato sulla vita familiare e sui figli minori²⁰.

Un approccio sistematico più attento alla dimensione concreta della relazione familiare si rinviene nella giurisprudenza della Corte di giustizia che impiega la chiave del preminente interesse del minore, facendola corrispondere alla preservazione dell'integrità del nucleo familiare. A partire dalla storica sentenza *Ruiz Zambrano*²¹, la Corte ha riconosciuto che il diniego del soggiorno al genitore straniero può incidere sul godimento effettivo dei diritti connessi allo status di cittadino europeo del figlio minore, quando la separazione costringa di fatto quest'ultimo a lasciare il territorio dell'Unione.

In simili ipotesi, la tutela del legame familiare non passa né attraverso la direttiva sul ricongiungimento familiare²², poiché il soggetto da cui deriva la pretesa è un cittadino dell'Unione, né attraverso la direttiva sulla cittadinanza europea²³, non avendo il minore esercitato la libertà di circolazione e presentando la situazione carattere puramente interno²⁴. La protezione viene dunque ricavata dal criterio dell'*effet utile* dell'art. 20 TFUE, letto alla luce dei diritti fondamentali e del possibile impatto negativo prodotto sul diritto a risiedere all'interno dell'UE.

Anche più significativa, dal punto di vista della valorizzazione dell'interesse del minore è la decisione del caso *Chavez-Vilchez*²⁵. In quell'occasione, la Corte ha chiarito che nel decidere dell'allontanamento di un genitore non sia sufficiente verificare se l'altro, cittadino dell'Unione, sia astrattamente in grado di prendersi cura del minore. Le autorità nazionali devono valutare in concreto la relazione di dipendenza tra il minore e il genitore cittadino di Paese terzo, tenendo conto dell'età del bambino, del suo sviluppo fisico ed emotivo, dell'intensità dei legami affettivi con ciascun genitore e dei rischi che la separazione potrebbe comportare per il suo equilibrio. In un passaggio cruciale e piuttosto raro, la Corte indugia sulla portata sostanziale del criterio del *best interests* del minore, enucleando alcuni fattori concreti per una sua valutazione, fra i quali rientrano «the age of the child, the child's physical and emotional development, the extent of his emotional ties both to the Union citizen parent and to the third-country national parent, and the risks which separation from the latter might entail for that child's equilibrium»²⁶. Qui il superiore interesse del minore assume una consistenza particolarmente forte, strutturando il giudizio sulla dipendenza e sulla cura, che consente di vagliare la proporzionalità della decisione amministrativa.

²⁰ Corte EDU, *Nunez c. Norvegia*, ric. n. 55597/09. Sul ruolo della Corte EDU nella definizione dei legami familiari si v. L. GARAYOVÁ, *The Right to Family Life under the ECHR – with Special Regard to Central Europe*, in N. BÉRES, R. HRECKA-KOVÁCS (eds.), *The ECHR at 70: The Central European Narrative*, Miskolc-Budapest, 2025, 267–289. La pervasività di questo tipo di giudizi è dimostrata, per esempio, dalla recentissima sent. *Ubeda c. Italia* (ric. n. 9993/24, 2 luglio 2026), sul tema della violenza domestica familiare.

²¹ CGUE, Grande sezione, 8 marzo 2011, C-34/09, *Gerardo Ruiz Zambrano c. Office National de l'Emploi*.

²² Direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22 settembre 2003 relativa al diritto al ricongiungimento familiare.

²³ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

²⁴ E. FRASCA, J-Y CARLIER, *The Best Interests of the Child in ECJ Asylum and Migration Case Law: Towards a Safeguard Principle for the Genuine Enjoyment of the Substance of Children's Rights?*, in *Common Market Law Review* 60, 2, 2023, 345–390, spec. 375.

²⁵ CGUE, Grande sezione, 10 maggio 2017, C-133/15, *H.C. Chavez-Vilchez and Others c. Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank and Others*.

²⁶ *Ibid.*, §§ 71–72.



La stessa attenzione alla concretezza delle relazioni familiari emerge, in termini ancora più espliciti, in *Subdelegación del Gobierno en Toledo*, dove la Corte ha richiamato non soltanto l'art. 24, par. 2, della Carta, relativo al superiore interesse del minore, ma anche il par. 3 della medesima disposizione, che tutela il diritto del bambino a intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori²⁷.

La giurisprudenza successiva²⁸ ha confermato questa impostazione, escludendo che la domanda di soggiorno del familiare cittadino di Paese terzo possa essere respinta automaticamente sulla base di ragioni formali, come l'esistenza di un divieto d'ingresso, o di esigenze di ordine pubblico e sicurezza nazionale. Anche in tali ipotesi, le autorità nazionali sono tenute a svolgere una valutazione individualizzata di tutte le circostanze rilevanti, con particolare attenzione all'eventuale relazione di dipendenza e al superiore interesse del minore cittadino dell'Unione²⁹.

È stata dunque la giurisprudenza europea, attraverso una successione di interventi orientati all'analisi della concretezza dei casi, a chiarire che l'art. 20 TFUE, letto alla luce degli artt. 7 e 24, par. 2 della CDFUE, può fondare un diritto di soggiorno derivato in favore del familiare cittadino di Paese terzo, quando ciò sia necessario a preservare l'unità familiare e a tutelare il superiore interesse del minore, in presenza di una relazione di dipendenza effettiva.

3.4. Il ricongiungimento e la valorizzazione dell'unità familiare

Persino meccanismi idealmente orientati alla ricostituzione dei nuclei familiari, a garantirne l'unità e l'effettivo godimento dei diritti che ne discendono, come il ricongiungimento, conoscono forme di disfunzione e stortura, che sono state oggetto di attenzione dei giudici sovra e internazionali. Il ricongiungimento familiare, previsto dalla normativa europea³⁰ come strumento funzionale a conservare l'unità familiare, favorire la stabilità socioculturale e l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi negli Stati membri, è, nella pratica, troppo sovente caratterizzato da una procedura fortemente burocratizzata, segnata da ostacoli amministrativi, tempi lunghi, difficoltà nel rilascio del nulla-osta da parte della prefettura e criticità nell'ottenimento dei visti nei Paesi d'origine³¹. Da questo punto di vista, il ricongiungimento familiare ri-

²⁷ CGUE, Quarta sezione, 5 maggio 2022, cause riunite C-451/19 e C-532/19, *Subdelegación del Gobierno en Toledo c. XU and QP*.

²⁸ CGUE, Grande sezione, 8 maggio 2018, C-82/16, *K.A. and Others v Belgische Staat*.

²⁹ I. GOLDNER LANG, *The Principle of the Child's Best Interests in EU Law on Third-Country Nationals*, in S. ARNOLD, B. HEIDERHOFF (eds), *Children in Migration and International Family Law: The Child's Best Interests Principle at the Interface of Migration Law and Family Law*, Cham, 2025, 59-73, spec. 71.

³⁰ Direttiva 2003/86/CE, cit.

³¹ Si v. l'inchiesta del Guardian, A. KASSAM, *'I can't sleep, I can't get on with my life': how Europe's tougher rules are keeping families apart*, in *The Guardian*, 25 agosto 2025. Nell'articolo si richiama anche uno studio svolto da *Save the Children* in Finlandia, secondo il quale il completamento della procedura avrebbe richiesto in media sei anni e mezzo, con casi che si estendono fino a dieci anni di attesa. In Italia, le criticità procedurali sono riportate nel position paper del progetto "Annick. Per il diritto all'unità familiare", elaborato a partire dall'attività di supporto e orientamento legale fornita a oltre novanta persone straniere nel corso del 2024 e dei primi mesi del 2025. Il rapporto segnala difficoltà ricorrenti nell'ottenimento degli appuntamenti presso le ambasciate italiane, soprattutto quando la gestione operativa delle pratiche di visto è affidata ad agenzie private esterne, quali VFS Global, BLS International e Almaviva, alle quali si aggiungono problemi di trasparenza, mancata risposta alle richieste e denunce di richieste di denaro per accedere agli appuntamenti necessari alla presentazione della domanda. Si v. il sito: <https://www.meltingpot.org/annick-per-il-diritto-allunita-familiare/>.

vela una marcata ambivalenza: da un lato, esso costituisce un canale legale, regolato e tendenzialmente orientato all'integrazione che permette allo Stato di conoscere, verificare e disciplinare l'ingresso dei familiari, evitando che la ricomposizione dell'unità familiare avvenga attraverso percorsi informali o irregolari. Dall'altro lato, la medesima procedura può trasformarsi in un dispositivo selettivo, basato su automatismi rigidi, non accompagnati da adeguate clausole di valutazione individuale, capace di differire o rendere eccessivamente oneroso il godimento del diritto alla vita familiare. La famiglia migrante, in tal modo, rischia di rimanere una famiglia giuridicamente esistente, ma territorialmente disarticolata, affettivamente sospesa e quotidianamente mediata nel suo intento di cura.

Anche in questo caso, tanto la Corte EDU quanto la Corte di giustizia dell'UE, pur muovendo da prospettive non del tutto coincidenti, sono intervenute sul rapporto tra immigrazione e unità familiare.

La prima ha tradizionalmente adottato un approccio cauto: l'art. 8 CEDU non garantisce, in quanto tale, un diritto generale al ricongiungimento familiare e la Corte di Strasburgo ha spesso riconosciuto agli Stati un ampio margine di apprezzamento nella disciplina dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri. Ciò non le ha tuttavia impedito un progressivo, seppur prudente, incremento di attenzione verso l'effettività della vita familiare. Se nelle decisioni più risalenti l'obbligo statale di consentire il ricongiungimento sembrava emergere soprattutto quando esso rappresentava l'unico mezzo per costituire o ricostituire la vita familiare, in pronunce successive la Corte ha mostrato maggiore disponibilità a valorizzare il meccanismo come modalità più adeguata per garantire il godimento effettivo dei diritti di cui all'art. 8 CEDU³². Particolarmente significativo, ai fini del presente discorso, è il caso *Tuquabo-Tekle*³³: le autorità olandesi avevano negato il ricongiungimento di una figlia rimasta in Eritrea, ritenendo che i legami familiari con la madre residente nei Paesi Bassi si fossero interrotti o comunque indeboliti. La Corte europea, facendo leva sull'art. 8 CEDU, ha censurato tale approccio, che trasforma la distanza da conseguenza della migrazione e delle condizioni giuridiche che impediscono o ritardano la ricomposizione del nucleo familiare ad *argomento* per negarne la persistenza.

La giurisprudenza più significativa anche in questo ambito, tuttavia, è quella della Corte di Giustizia che si è occupata, in più occasioni, di dare applicazione all'art. 5, par. 5 della direttiva 2003/86/CE che stabilisce che, nell'esame della domanda, gli Stati membri devono avere debito riguardo per il preminente interesse dei figli minorenni.

Già nella sentenza resa nel 2006 in un giudizio promosso dal Parlamento europeo contro il Consiglio³⁴, la Corte – con un significativo richiamo alla Carta dei diritti fondamentali che ancora non aveva valore giuridico vincolante – aveva affermato che le disposizioni della direttiva devono essere interpretate alla luce dei diritti fondamentali, e in particolare del diritto alla vita familiare e dell'interesse superiore del minore³⁵. In questa prospettiva, l'art. 5, par. 5, della direttiva non si limita a formulare un generico richiamo

³² Questa giurisprudenza è sinteticamente presentata e criticamente analizzata da P. CZECH, *A right to family reunification for persons granted international protection? The Strasbourg case-law, state sovereignty and EU harmonisation*, in *EU Migration Law Blog*, online: <https://www.eumigrationlawblog.eu/a-right-to-family-reunification-for-persons-under-international-protection-the-strasbourg-case-law-state-sovereignty-and-eu-harmonisation-2>.

³³ Corte EDU, *Tuquabo-Tekle e altri c. The Netherlands*, ric. n.60665/00.

³⁴ CGUE, Grande sezione, 27 giugno 2006, C-540/03, *Parlamento c. Consiglio*.

³⁵ In quella fase, il *best interest of the child* era ancora strettamente intrecciato al diritto al rispetto della vita familiare; solo successivamente, con il rafforzamento della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'art. 24 è



alla protezione dell'infanzia, ma impone agli Stati membri un preciso dovere di considerare tale interesse nell'esame delle domande di ricongiungimento, adeguando ad esso l'interpretazione di altre norme, cercando di preservare l'unità familiare e, nel rispetto del principio di proporzionalità, ponderando tutte le circostanze rilevanti del caso concreto³⁶.

A partire da questa decisione, e in maniera anche più evidente in alcune successive pronunce, gli interventi della Corte hanno mirato a dare spazio alle potenzialità del richiamo al superiore interesse del minore, trasformandolo da chiave retorica a strumento di effettività. In particolare, pur riconoscendo che esso non rappresenti un criterio assoluto, ma che anzi ben possa entrare in bilanciamento con altri valori³⁷, il richiamo a tale criterio ha consentito di disinnescare automatismi e formalismi, capaci di compromettere la continuità della relazione familiare. Così, la Corte ha escluso che una minore rifugiata possa perdere il diritto al ricongiungimento con i genitori per il solo fatto di essere sposata, affermando che la nozione di “minore non accompagnato” deve essere interpretata alla luce degli artt. 7 e 24 della Carta³⁸; ha censurato una regola nazionale che imponeva, senza eccezioni, la presentazione fisica della domanda presso il consolato competente, anche quando tale adempimento fosse impossibile o eccessivamente oneroso³⁹; ha cercato di interpretare in maniera ragionevole il requisito della minore età, estendendone la sussistenza all'intero svolgimento della procedura di ricongiungimento o al successivo giudizio di impugnazione del diniego⁴⁰; ha limitato la possibilità di subordinare il ricongiungimento a specifici requisiti materiali (come alloggio, assicurazione sanitaria o risorse stabili) o meramente documentali⁴¹ e alleggerito la prova del legame familiare, estendendo, in via d'eccezione, il novero delle persone ammesse alla procedura di ricongiungimento, estendendo la lettera della norma, là dove ciò sia necessario per rendere effettivo il diritto del minore al ricongiungimento⁴². Ne deriva un approccio basato sulla ragionevolezza e su una analisi casuistica specifica, che deve prestare «particular attention to the interests of the children concerned (...) with a view to promoting family life»⁴³.

Nel complesso, questa giurisprudenza mostra che il superiore interesse del minore svolge nel diritto dell'Unione una funzione triplice, imponendo di interpretare il diritto derivato in modo conforme alla tutela dei minori, richiedendo procedure capaci di far emergere le circostanze concrete e fondando obblighi positivi in capo agli Stati quando l'applicazione rigida della normativa comprometterebbe la vita familiare.

divenuto un parametro sempre più autonomo. V. E. FRASCA, J-Y CARLIER, *The Best Interests of the Child in ECJ Asylum and Migration Case Law*, cit., 350.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Si può sottolineare, da questo punto di vista come la formulazione del principio sia evoluta dalla Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959, in cui si faceva riferimento a “the paramount consideration”, alla Convenzione del 1989, in cui si parla di “a primary consideration”. Su questi e altri aspetti relativi a quello che è stato descritto come “one of the most amorphous and least understood of legal concepts” (Opinione dell'Avvocato generale Ćapeta, 13 luglio 2023, *Criminal proceedings against GN*, C-261/22, par. 45), si v., di recente, L. GARAYOVÁ, *The Best Interests of the Child Principle*, in *Central European Academy Law Review*, 2(1), 2025, 9-28.

³⁸ CGUE, Terza sezione, 17 novembre 2022, C-230/21, *X c. Belgische Staat*.

³⁹ CGUE, Terza sezione, 18 aprile 2023, C-1/23 PPU, *X e altri c. État belge*.

⁴⁰ CGUE, Terza sezione, 16 luglio 2020, cause riunite C-133/19, C-136/19 e C-137/19, *B.M.M. e altri c. État belge* e CGUE, Terza sezione, 1° agosto 2022, cause riunite C-273/20 e C-355/20, *Bundesrepublik Deutschland c. SW, BL e BC*.

⁴¹ CGUE, Seconda sezione, 13 marzo 2019, C-635/17, *E. c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie*.

⁴² CGUE, Grande sezione, 30 gennaio 2024, C-560/20, *CR e altri c. Landeshauptmann von Wien*.

⁴³ C-635/17, *E. v. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie*, cit., § 59.

E tuttavia, questa lettura, fondata sul potenziale espansivo innescato dal criterio del *best interests of the child*, non è priva di limiti e contraddizioni.

3.4.1. Le ombre di una giurisprudenza ondivaga e settoriale

Da un lato, si può osservare come, in altri ambiti, la Corte di Lussemburgo abbia sacrificato il principio del superiore interesse del minore ad altre istanze. È il caso della decisione nel caso GN⁴⁴ relativo all'esecuzione di un mandato di arresto europeo spiccato dalle autorità belghe nei confronti di una donna madre di un bambino piccolo e incinta di un secondo figlio. Il giudice italiano del rinvio chiedeva, in sostanza, se la consegna potesse risultare incompatibile con gli artt. 7 e 24, par. 3, della Carta, in ragione del possibile pregiudizio per la vita familiare e per il diritto del minore a mantenere rapporti personali regolari con la madre. La Corte di giustizia ha però ricondotto anche tale ipotesi allo schema ordinario elaborato in materia di mandato d'arresto europeo, fondato su una verifica preliminare dell'esistenza, nello Stato membro emittente, di carenze sistemiche o generalizzate nella tutela dei diritti fondamentali. Solo una volta superata tale soglia può aprirsi una valutazione individualizzata del rischio concreto per la persona interessata e, indirettamente, per i figli. In assenza di carenze strutturali, il giudice dell'esecuzione non può dunque fondare il rifiuto della consegna sulla sola considerazione della situazione familiare specifica.

La decisione mostra così un limite rilevante nell'operatività del superiore interesse del minore nel diritto dell'Unione: quando esso entra in tensione con logiche strutturali particolarmente forti, come la fiducia reciproca tra Stati membri, si rischia di limitare la protezione dei diritti fondamentali nei casi in cui il pericolo non dipenda da una situazione generale, ma dalla condizione specifica della persona⁴⁵.

La centralità del superiore interesse del minore nel diritto dell'Unione, dunque, non può dirsi uniformemente radicata. Mentre nella materia del ricongiungimento familiare e dei diritti di soggiorno derivati esso ha spesso operato come principio espansivo, in opposizione a forme di automatismo, capace di imporre valutazioni individualizzate e di correggere rigidità normative o procedurali, in altri settori potenzialmente rilevanti sul fronte della vita familiare – come mostra la giurisprudenza sul mandato d'arresto europeo – esso tende invece a essere protetto in modo più indiretto e condizionato.

3.4.2. Tempi, automatismi e restrizioni nel quadro normativo nazionale ed europeo

In termini analogamente critici possono essere valutate le più recenti restrizioni normative intervenute a livello nazionale ed europeo al ricongiungimento familiare, che hanno introdotto periodi di attesa rigidi, condizioni generalizzate e meccanismi differiti di accesso alla procedura, trasformando il tempo della separazione in una condizione ordinaria e indifferenziata della famiglia migrante. Queste misure, pur non riguardando primariamente i minori, possono incidere indirettamente su nuclei familiari nei quali essi siano presenti, soprattutto quando il differimento riguardi il ricongiungimento con il coniuge o con altri familiari che partecipano alla cura.

In Italia, il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187 ha introdotto, fra altre discusse novità e inserendosi nel quadro problematico già tracciato,

⁴⁴ CGUE, Grande sezione, 21 dicembre 2023, C-261/22, GN.

⁴⁵ Si v. il commento di J. CALLEWAERT, *Is the CJEU Creating Two Different Categories of Fundamental Rights? Judgment of the CJEU in the Case of GN*, in Johan Callewaert (blog), 2024, <https://johan-callewaert.eu/is-the-cjeu-creating-two-different-categories-of-fundamental-rights-judgment-of-the-cjeu-in-the-case-of-gn/>.



il requisito di un periodo ininterrotto di soggiorno legale di almeno due anni nel territorio nazionale prima di poter presentare domanda di ricongiungimento con coniuge maggiorenne, figli maggiorenni a carico, totalmente invalidi e genitori a carico, eccezione fatta per titolari di permesso per protezione internazionale. Pur non riguardando i figli minori, la previsione pone almeno tre ordini di problemi. Il primo riguarda la natura dell’attesa imposta. Se due anni possono apparire, nella prospettiva astratta del legislatore, un periodo ragionevole di consolidamento del soggiorno⁴⁶, nella concreta esperienza della famiglia migrante, essi possono rappresentare un tempo lungo, soprattutto quando la separazione riguarda coniugi, figli, genitori anziani o familiari vulnerabili. Il secondo problema riguarda l’automatismo della disciplina, poiché il requisito del soggiorno legale biennale opera come soglia temporale generale, senza che emerga con sufficiente chiarezza uno spazio per valutare la concreta situazione del richiedente. Il terzo problema riguarda il rapporto tra la nuova previsione e la logica complessiva del Testo unico immigrazione, il cui art. 5, comma 5, impone, in diversi snodi della disciplina del soggiorno, di tener conto della natura e dell’effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese d’origine. Il sistema, dunque, conosce già una clausola di attenzione alla vita familiare, che dovrebbe impedire decisioni puramente automatiche.

L’approccio normativo italiano, peraltro, si inserisce in una tendenza europea più ampia. Negli ultimi anni diversi ordinamenti hanno introdotto o discusso analoghe restrizioni al ricongiungimento familiare⁴⁷.

Il dato comparato più interessante è offerto dal Portogallo. Con Acórdão n. 785/2025, il Tribunal Constitucional portoghese ha accolto il ricorso preventivo presentato dal Presidente della Repubblica avverso il decreto n. 6/XVII in materia di immigrazione⁴⁸, contenente anche disposizioni relative al ricongiungimento familiare. La riforma avrebbe introdotto, in termini simili alla disciplina italiana, un periodo di attesa di due anni prima che il residente potesse richiedere il ricongiungimento con familiari maggiorenni che si trovavano fuori dal territorio nazionale e limitava il ricongiungimento immediato ai soli minori già entrati legalmente e presenti in Portogallo, conviventi e dipendenti. Per gli altri familiari residenti all’estero, invece, la domanda di ricongiungimento poteva essere presentata solo dopo due anni di residenza legale. Il Tribunal Constitucional ha ritenuto costituzionalmente illegittima, in primo luogo, l’esclusione del coniuge o del partner di fatto dall’ambito del ricongiungimento immediato. Una simile scelta, secondo la Corte, era idonea a determinare la disgregazione del nucleo familiare dello straniero regolarmente soggiornante, incidendo sul diritto di costituire una famiglia, tutelato dall’art. 36, commi 1 e 6, della Costituzione portoghese e strettamente connesso al principio della dignità della persona umana. Il Tribunal ha inoltre cen-

⁴⁶ La questione è particolarmente interessante se si considera che, nel 2021, la Corte EDU aveva affermato che un periodo di attesa di tre anni, soprattutto se rigido e non accompagnato da una valutazione individualizzata delle circostanze concrete, è sproporzionata rispetto all’art. 8 CEDU: Corte EDU, Grande Camera, 9 luglio 2021, *M.A. c. Danimarca*, ric. n. 6697/18. Per un commento si v. T. GAMMELTOFT-HANSEN, M. RASK MADSEN, H. PALMER OLSEN, *The Limits of Indirect Deterrence of Asylum Seekers*, in *Verfassungsblog*, 12 luglio 2021, online: <https://verfassungsblog.de/the-limits-of-indirect-deterrence-of-asylum-seekers/>.

⁴⁷ La stampa internazionale ha segnalato, ad esempio, misure restrittive o irrigidimenti in Germania, Austria, Finlandia, Belgio e Portogallo, nonché gli effetti di tali politiche sui tempi di separazione familiare e sui rischi di ricorso a canali irregolari. Si v. A. KASSAM, *op. cit.*

⁴⁸ La proposta avrebbe modificato la legge n. 23/2007, del 4 luglio, sul regime giuridico dell’ingresso, il soggiorno, l’uscita e l’espulsione degli stranieri dal territorio nazionale. Per un inquadramento generale sul ricongiungimento familiare in Portogallo, si v. C. REIS DE OLIVEIRA, *Reagrupamento familiar em Portugal Um direito ou uma forma de regular a imigração?*, in *Relações Internacionais*, 88, 2025, 037-056.

surato l'imposizione di un termine perentorio di due anni per la presentazione della domanda di ricongiungimento con i familiari maggiorenni, poiché il carattere rigido della previsione, applicabile indipendentemente dall'eventuale esistenza di situazioni di vulnerabilità, dal grado di integrazione dei familiari interessati e dall'intensità del loro legame con il territorio portoghese, è stato ritenuto incompatibile con le disposizioni costituzionali poste a tutela della famiglia, e in particolare con gli artt. 36, commi 1 e 6, 67, comma 1, 68, comma 1, e 69, comma 1, della Costituzione. Infine, il Tribunal Constitucional ha dichiarato illegittimo anche l'ampliamento del termine per la decisione sulla domanda di ricongiungimento familiare. Il nuovo art. 105, comma 1, fissava infatti tale termine in nove mesi, triplicandolo rispetto alla disciplina precedente, con possibilità di proroga per un periodo equivalente in presenza di motivi eccezionali legati alla complessità del procedimento. Sommata al periodo di attesa di due anni e all'esclusione del meccanismo del silenzio-assenso, l'estensione dei tempi decisionali finiva per aggravare ulteriormente la separazione familiare. Nel suo complesso, la disciplina è stata perciò ritenuta incompatibile con i doveri costituzionali di protezione della famiglia gravanti sullo Stato, sacrificando l'emersione di specifiche forme di vulnerabilità alla miope applicazione di criteri generali di controllo⁴⁹.

Infine, alle evoluzioni restrittive registrate a livello nazionale si affianca, sul piano delle riforme europee, un quadro non particolarmente attento al valore dell'unità familiare e ai diritti che da essa discendono. Il nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo⁵⁰, pur presentandosi come una riforma complessiva del sistema europeo, resta infatti fortemente centrato su un approccio difensivo e securitario, nel quale assumono particolare rilievo il controllo delle frontiere, la prevenzione dei movimenti irregolari, le procedure accelerate e di frontiera e il rafforzamento dei meccanismi di rimpatrio. In questo quadro, il diritto alla vita familiare, i diritti dei minori e il ruolo positivo delle famiglie nei processi di integrazione ricevono un'attenzione comparativamente marginale. Mentre altri strumenti volti a prevenire gli ingressi irregolari sono oggetto di una disciplina articolata e di significativi investimenti, il ricongiungimento familiare rimane un ambito sostanzialmente trascurato⁵¹, la cui regolazione rimane affidata a una direttiva di più di venti anni fa. Allo stesso modo, sebbene il Patto richiami più volte l'obbligo di rispettare il superiore interesse del minore⁵², le disposizioni chiamate a renderlo operativo appaiono spesso generiche, formali o ambigue, lasciando ampi margini di incertezza quanto alla sua effettiva capacità di incidere sulle decisioni amministrative e procedurali. Le principali critiche rivolte al nuovo *framework* normativo, che possono impattare

⁴⁹ Il 30 settembre 2025, è stato approvato il decreto n. 11/XVII.5. Per una sintesi della decisione in italiano, si v. la scheda curata da C. Guerrero Picó, *Tribunale costituzionale, acórdão n. 785/2025, dell'8 agosto, che accoglie in parte qua il ricorso preventivo del Presidente Rebelo su talune disposizioni del decreto n. 6/XVII riguardanti il ricongiungimento familiare e la tutela giurisdizionale degli stranieri*, Servizio Studi Area di Diritto Comparato della Corte costituzionale, 3 ottobre 2025, online: <https://www.cortecostituzionale.it/uploads/report/2-Portogallo-TC-sentenza-785-2025-68ee4facdf6d2.pdf>.

⁵⁰ Il pacchetto normativo, formalmente adottato il 14 maggio 2024, è composto da nove Regolamenti e una direttiva, le cui norme sono diventate applicabili a partire da giugno del 2026: https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/pact-migration-and-asylum_en.

⁵¹ Il ricongiungimento familiare si conferma come uno dei principali canali di ingresso legale in Europa: nel 2022, più di 800.000 primi permessi di soggiorno sono stati rilasciati per motivi familiari. Si v. i dati Eurostat, reperibili online: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Residence_permits_statistics_on_first_permits_issued_during_the_year.

⁵² La tutela dei minori era stata individuata come una priorità già a partire dalla Comunicazione della Commissione europea COM(2020) del 23 settembre 2020: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52020DC0609>.

negativamente sulla dimensione della famiglia, riguardano⁵³: i) il mantenimento di una nozione giuridica di famiglia tendenzialmente ristretta alla famiglia nucleare (coniuge e figli minorenni dipendenti), che non tiene conto del fatto che molte famiglie migranti funzionano attraverso reti più ampie, che includono altri adulti significativi, con la conseguenza che soluzioni di cura realistiche possono rimanere precluse; ii) il *favor* per procedure accelerate e di frontiera che difficilmente garantiscono una valutazione accurata e individualizzata e che possono essere applicate con frequenza anche a nuclei familiari comprendenti minori⁵⁴; iii) il conseguente rischio di aumento dei casi di detenzione, quantomeno *de facto*, resa necessaria, per esempio, dall'obbligo per gli Stati di «ensure the availability» dei migranti durante la fase di screening e la procedura di asilo⁵⁵.

4. Nuove “geografie familiari” e coerenza del discorso costituzionale

Le riflessioni svolte consentono, in conclusione, di ricondurre il tema delle famiglie migranti all'interno di una più ampia e consolidata riflessione sulle trasformazioni della famiglia. Pur collocandosi ai margini del biodiritto classicamente inteso, esso intercetta infatti la questione centrale relativa al modo in cui il diritto riconosce, protegge o precarizza relazioni di cura, dipendenza e responsabilità. Da questa prospettiva, il confronto con i dibattiti relativi alla PMA, alla GPA e al riconoscimento della genitorialità intenzionale non serve a sovrapporre fenomeni profondamente diversi, ma a evidenziare una possibile tensione: mentre in quei settori si è consolidato un prezioso discorso giuridico-costituzionale intorno all'interesse a costituire una famiglia e al riconoscimento di modelli familiari plurali, nel contesto migratorio resta scarsamente indagato il problema, assai più elementare, di vivere effettivamente e pienamente una famiglia già esistente.

Come spesso accade, anche in questo ambito, il fenomeno migratorio consente, da questa diversa angolatura, di mettere alla prova la coerenza del discorso costituzionale. La piena affermazione del valore della genitorialità, dei bisogni di cura e assistenza dei figli – soprattutto quando minori – e, più in generale, della vita familiare richiede che tali interessi trovino riconoscimento effettivo, oltre le mere affermazioni di principio, anche quando a invocarli siano persone prive della cittadinanza del Paese nel quale si trovano a vivere.

L'ipotesi che ha guidato queste pagine è che le migrazioni contribuiscano a rivelare la dimensione selettiva e la forza conformativa del diritto. Le famiglie migranti, infatti, rischiano di subire processi di separazione, sospensione e invisibilizzazione che producono effetti deformanti, alimentati dalla distanza, dall'attesa,

⁵³ Si v. L. PADILLA ESPINOSA, *The New European Pact on Migration and Asylum and the Rights of Child Asylum Seekers*, CEDIE, Université catholique de Louvain, 13 gennaio 2026, online: <https://www.uclouvain.be/fr/instituts-recherche/juri/cedie/news/padilla-espinosa-decembre2025> e, sui temi della vita familiare, il policy brief *Transnational Family Dynamics & the New EU Pact on Migration and Asylum*, TraFaDy (CA 21143) e pubblicato online: https://transnational-families.eu/wp-content/uploads/TraFaDy_Policy-Brief_EU_Migration_Pact_2024.pdf.

⁵⁴ Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM), *Children's Rights in the 2024 Migration and Asylum Pact: Analysis of the Screening Regulation, the Asylum Procedures Regulation, the Return Border Procedure Regulation and Eurodac*, New Migration Pact Series (Brussels: PICUM, October 2024), 16, online: <https://picum.org/wp-content/uploads/2024/10/PICUM-Analysis-Children-Rights.pdf>.

⁵⁵ International Commission of Jurists (ICJ), *Never in the Best Interests of the Child: Risks of Child Detention in the Screening and Border Procedures under the 2024 EU Migration Pact* (Geneva: ICJ, November 13, 2024), 20, online: <https://www.icj.org/wp-content/uploads/2024/11/Never-in-the-best-interests-of-the-child.pdf>.

dalla precarietà, dalla discrezionalità amministrativa, dal timore e dall'incertezza. Il riconoscimento, sempre più articolato, dell'interesse a formare una famiglia rischia così di non trovare un corrispettivo adeguato nella tutela del diritto a vivere effettivamente una famiglia già esistente.

In questo senso, l'espressione "nuove geografie familiari" può essere intesa in un duplice significato. Da un lato, essa descrive la trasformazione empirica delle famiglie nei contesti migratori: famiglie transnazionali, nuclei separati per lunghi periodi, minori che crescono con un solo genitore, con parenti affidatari o altri adulti significativi, famiglie costrette a differire la convivenza, genitorialità esercitate attraverso strumenti tecnologici, rimesse economiche e reti di cura distribuite. Dall'altro lato, e in modo più significativo, essa indica il modo in cui il diritto traccia confini interni alla protezione familiare, distinguendo tra legami pienamente riconosciuti, legami dilazionati, condizionati, sospesi e negati.

Il punto sotteso agli esempi richiamati non è, evidentemente, quello di negare le complessità che attraversano il governo delle migrazioni, ma quello di evidenziare i rischi connessi alla rimozione delle stesse premesse da cui muovono numerosi testi normativi. La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, nel suo Preambolo, riconosce la famiglia come gruppo fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere dei suoi membri, in particolare dei minori. Nel diritto dell'Unione, la direttiva 2003/86/CE collega espressamente il ricongiungimento familiare alla stabilità socioculturale e all'integrazione dei cittadini di Paesi terzi negli Stati membri. Nella stessa direzione si collocano documenti più recenti, come quello della European Migration Network, che sottolineano il ruolo del ricongiungimento familiare nel garantire il diritto alla vita familiare, nel favorire l'integrazione e, indirettamente, anche la partecipazione al mercato del lavoro⁵⁶. Anche il Parlamento europeo ha richiamato, con riferimento ai beneficiari di protezione internazionale, la funzione del ricongiungimento nel ristabilire una dimensione di normalità nella vita delle persone rifugiate o protette⁵⁷. Date queste premesse, i meccanismi applicativi – normativi o amministrativi – dovrebbero essere orientati a non smarrire la dimensione reale ed elementare della vita familiare, che resta, per riprendere una formula ricorrente nella giurisprudenza europea, una «questione di fatto che dipende dalla reale esistenza in pratica di stretti legami personali»⁵⁸.

In definitiva, le nuove geografie familiari prodotte dalle migrazioni interrogano il costituzionalismo contemporaneo su un punto essenziale: se la tutela della famiglia sia davvero un principio riferito alla persona in quanto tale, oppure se la sua effettività dipenda ancora, in misura decisiva, dallo status, dalla cittadinanza, dalla regolarità del soggiorno e dalla capacità di soddisfare condizioni amministrative ed economiche. Tra le sfide sempre più pressanti delle società contemporanee vi è anche quella di misurarsi con famiglie che attraversano confini e dipendono da reti affettive più ampie, mobili e talvolta instabili, ma che devono, al pari delle altre, poter rappresentare luoghi sicuri di cura, continuità relazionale e costruzione dell'identità personale.

⁵⁶ European Migration Network, *Family reunification of third-country nationals: State of play of law and practice*, ottobre 2025, online: https://home-affairs.ec.europa.eu/document/download/bef2f867-1c7e-42a6-8748-dd7deeb0b74c_en?filename=2025_EMN_inform_family_reunification_of_TCN_law_and_practice.pdf.

⁵⁷ Parlamento europeo, *Family reunification rights: Refugees and beneficiaries of subsidiary protection*, online: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2025/772835/EPRS_BRI%282025%29772835_EN.pdf.

⁵⁸ Si v. Corte EDU, *Guida all'articolo 8 della Convenzione – Diritto al rispetto della vita privata e familiare*, online: https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/guida_cedu_articolo8_agg31ago2021.pdf, 71.